

COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Oggetto: **INTERVENTI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE IN SALA CONVEGNI FACENTE PARTE DEL VOLUME DELL'EDIFICIO ADIBITO AD EX ISTITUTO COMPRENSIVO "PADRE PIO"**

PROGETTO DEFINITIVO
 CIG: ZF131BA5C4 - CUP: D15H21000090002

Tavola: **RELAZIONE TECNICA VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO**

R 06

Architettonico
 Strutturale
 Energetico
 Impiantistico
 Antincendio

Committente: **COMUNE DI SACROFANO**
 (C.F. 80199310584)

Sede: Largo Biagio Placidi, 1 - 00060 Sacrofano (RM)

Progettista: **Dott. Ing. FABRIZIO BOLOGNINI**
 (C.F. BLG FRZ 73E07 F611B)
 Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A- 27091
 Iscritto elenchi del Ministero dell'Interno art. 16 c.4 D.Lgs. 139/'06 al n. RM27091103160

Collaboratori: **Geom. Emanuele FIGORILLI**
 (C.F. FGR MNL 80H25 H501L)
 Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 9401

Geom. Matteo DI BLASI
 (C.F. DBL MTT 86D02 H501K)
 Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 10794

NOTA: qualsiasi riferimento commerciale a marche e/o modelli o codici articoli è indicativo della sola tipologia di dispositivo (leggasi similare) e non vincolante ai fini della realizzazione nel rispetto dell'art. 68 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

05					
04					
03					
02					
01					
00	12.07.2021	Emissione	DBM	FE	BF
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

DATI GENERALI

Attività: (65) Locali di pubblico spettacolo

Individuata al punto 65.1.B della tabella allegata al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

Attività definita nel modo seguente:

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone e fino a 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

RIFERIMENTO NORMATIVO
Decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 2020. Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 13061 del 06/10/2011. Nuovo regolamento di prevenzione incendi – D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." Primi indirizzi applicativi.
Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2012. Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Decreto del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2012. Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
DCPST/DD n. 252 dell'11 aprile 2014. Decreto di modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.
Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Circolare del M.I. N° 24 del 26 gennaio 1993 Impianti di protezione attiva antincendi.
Decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 2001 Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche.
Decreto del Ministero dell'Interno del 16/02/2007. Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
Decreto del Ministero dell'Interno del 9/03/2007. Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

<p>D.M. 30/11/1983. Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.</p>
<p>Decreto n. 37 del 22/1/2008. Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quattredices, comma 13, let. a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti degli edifici.</p>
<p>Decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2005. Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.</p>
<p>Decreto del Ministero dell'Interno del 3 novembre 2004. Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.</p>
<p>Decreto del Ministero dell'Interno del 16 aprile 2008 Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0.8.</p>
<p>Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 1° Marzo 2002 Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.</p>

La presente relazione ha per oggetto la verifica dei criteri di sicurezza antincendio, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio e viene redatta in conformità al D.M. 19.08.1996 (*regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*).

TITOLO I - DEFINIZIONI

TERMINI E DEFINIZIONI

I termini le definizioni e le tolleranze adottate sono quelli di cui al D.M. 30.11.1983.

Tipo intervento: Nuovo insediamento.

Classificazione

L'attività ai sensi della normativa in vigore viene classificata come:

d) Auditorio e sala convegno

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI

2.1 Ubicazione

2.1.1 Generalità

L'attività sarà ubicata nel volume di un edificio avente destinazione diversa (edificio di proprietà comunale adibito ad ex scuola che al momento della redazione del presente progetto risulta in disuso dalla sua destinazione originaria.

2.1.2 Scelta dell'area

Sarà assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti circostanti previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi.

2.1.3 Accessi all'area

L'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco sarà garantito in quanto gli accessi all'area ove sorge il fabbricato rispettano i seguenti requisiti minimi:

- larghezza 3.50 mt;
- altezza libera 4.00 mt;
- raggio di volta 13.00 mt;
- pendenza non superiore al 10%;
- resistenza al carico di almeno 20 tonnellate (8 tonnellate sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 mt).

Il locale è posizionato al piano terra dell'edificio pertanto non occorre assicurare la possibilità dell'accostamento dell'autoscala in fase di soccorso.

2.1.4 Ubicazione ai piani interrati

Non pertinente

2.2 Separazioni - Comunicazioni

2.2.1 Generalità

L'attività essendo ubicata nel volume di edificio con destinazione diversa, dovrà essere separata mediante strutture di resistenza al fuoco REI 90 senza alcuna comunicazione.

2.2.2 Complessi multisala

Non pertinente

2.2.3 Comunicazioni con altre attività

Non pertinente

2.2.4 Abitazioni ed esercizi ammessi entro i locali

Sarà consentito all'interno del locale uno spazio allestito per esposizione o vendita, destinati esclusivamente al pubblico ammesso nel locale a condizione che tale area sia posta nel foyer (superficie inferiore a 200 mq) antistante la sala e che non costituisca ostacolo al deflusso del pubblico e che tale spazio abbia una superficie inferiore a 10 mq.

2.3 Strutture e materiali

2.3.1 Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, sono valutati secondo le prescrizioni e le modalità di cui alla vigente normativa (DM 09.03.2007).

Avendo l'edificio una altezza antincendio inferiore a 12 m è assicurata una resistenza al fuoco non inferiore a:

- strutture portanti R 60 ;
- strutture separanti REI 60.

Si rimanda alla prescrizione di separazione tra l'attività in oggetto ed il sovrastante edificio come indicato al punto 2.2.1 della presente.

2.3.2 Reazione al fuoco dei materiali

I materiali di arredo e rivestimento, per i quali sono richieste particolari prescrizioni in termini di reazione al fuoco saranno installati in conformità alle prescrizioni di sicurezza di cui al DM 10.03.2005, in particolare i materiali da installare avranno le seguenti caratteristiche:

- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, saranno usati materiali di classe 1 in ragione del 50% max della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti saranno impiegati materiali di classe 0;
- in tutti gli altri ambienti, qualora fosse richiesto da esigenze funzionali, saranno utilizzati per il rivestimento della pavimentazione materiali di classe 2; mentre per tutti gli altri materiali di rivestimento sarà utilizzata una classe non superiore a 1;
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) ove presenti, saranno di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- eventuali poltrone o mobili imbottiti saranno di classe 1 IM;
- eventuali sedili non imbottiti realizzati con materiali non combustibili saranno di classe non superiore a 2;
- qualora esigenze funzionali imponessero l'utilizzo di materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, saranno installati dei materiali con classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
- eventuali materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco come rivestimenti saranno posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;
- eventuali materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, saranno posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali intercapedini;
- eventuali controsoffitti nonché materiali di rivestimento e materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, avranno classe di reazione al fuoco non superiore ad 1, ed omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
- eventuali rivestimenti lignei saranno trattati con vernici omologate di classe 1 di reazione al fuoco secondo le modalità di cui al D.M. 6.3.1992;
- eventuali materiali isolanti installati all'interno di intercapedini saranno incombustibili. Qualora fosse necessario installare materiali isolanti combustibili, saranno posti all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

2.3.3 Materiale scenico

Essendo il locale con la scena di tipo integrato nella sala, i materiali allestiti nell'area scenica saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

2.3.4 Materiali di copertura

I materiali impiegati nella copertura dei locali in oggetto, presenteranno caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto indicato al punto 2.3.2 della presente.

TITOLO III – DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA

3.1 Distribuzione dei posti a sedere.

Essendo l'attività definita all'art. 1, comma 1, del D.M. 19.8.1996 alla lettera d), i posti a sedere di tipo fisso saranno distribuiti in settori con file e con posti per fila inferiore al massimo ammesso dal titolo III per il tipo di locale ovvero:

- distanza fra gli schienali di almeno 1.10 metri potranno essere posizionati non più di 300 posti, con un massimo di 20 posti per fila e non più di 15 file.

Nella fattispecie in esame, i posti a sedere saranno posizionati in n. 4 settori i quali risulteranno possedere dei passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1.20 mt con file da 5 posti per ogni settore per complessivi 140 posti a sedere.

Tra i posti a sedere e le pareti della sala sarà presente un passaggio di larghezza mai inferiore a 1.20 mt.

3.2 Sistemazione dei posti fissi a sedere

La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva sarà di almeno 0.8 m, infatti le file di posti saranno posizionate ad una distanza pari a 1.10 mt. La larghezza di ciascun posto sarà di almeno 0.50 mt nel caso di sedie con braccioli e 0.45 mt nel caso di sedie senza braccioli. Le sedie e le poltrone saranno saldamente fissate al suolo ed avranno sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravità. Sarà in ogni caso vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi.

3.3 Sistemazione dei posti in piedi

Nessun spettatore potrà sostare nei passaggi esistenti nella sala.

I settori saranno separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1.2 m.

Tra i posti a sedere e le pareti della sala verrà lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 1.2 m.

Essendo il locale con capienza non superiore a 150 posti la larghezza delle corsie di passaggio sarà realizzata di larghezza non inferiore a 0,90 m.

TITOLO IV – MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA

4.1 Affollamento.

L'affollamento massimo verrà stabilito in relazione al numero dei posti a sedere, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie ed inoltre essendo la scena integrata nella sala saranno valutate le persone presenti facenti parte della scena nell'affollamento massimo, il tutto ipotizzato come segue:

- posti a sedere: 140
- persone con ridotte o impedite capacità motorie: 2
- persone presenti nella scena: 20
- personale interno all'attività: 10

TOTALE AFFOLLAMENTO IPOTIZZATO: 172 persone presenti

La densità di affollamento terrà conto dei vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari.

4.2 Capacità di deflusso.

La capacità di deflusso sarà pari a 50 in quanto il locale presenterà quota di pavimento compresa tra più o meno 1 mt rispetto al piano di riferimento.

4.3 Sistema delle vie d'uscita.

4.3.1 Generalità

Il locale sarà provvisto di un sistema organizzato di vie d'uscita, che viene dimensionato in base al massimo affollamento,

ed attraverso dei percorsi indipendenti consentiranno di poter defluire in luogo sicuro all'esterno.

I percorsi del sistema di vie d'uscite comprenderanno corridoi, scale, e passaggi in genere.

L'altezza dei percorsi di esodo sarà, in ogni caso, non inferiore a 2 m.

La larghezza utile dei percorsi sarà misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non saranno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.

I gradini nei passaggi interni alla sala, avranno pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiori a 18 cm (alzata), e saranno segnalati con appositi dispositivi luminosi.

Le uscite dalla sala saranno distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della stessa. I corridoi e i passaggi saranno in piano e comunque eventuali pendenze non supereranno il 12%.

L'accesso al locale non prevederà alcuna rampa per accesso dei disabili in quanto l'ingresso risulterà pressoché in piano rispetto alle aree esterne.

I pavimenti ed i gradini non avranno superfici sdruciolevoli.

Le vie di uscita saranno tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

La misurazione delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto delle vie di esodo.

Tutte le uscite di sicurezza saranno munite di infissi a due ante, apribili verso l'esterno e dotate di maniglioni antipánico.

Le uscite di sicurezza saranno segnalate anche in caso di spegnimento dell'impianto di illuminazione e mantenute sempre sgombre da materiali o da altri impedimenti che possano ostacolarne l'utilizzazione.

I guardaroba saranno ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori non costituisca ostacolo alla normale circolazione e al deflusso del pubblico.

4.3.2 Numero Uscite

Essendo l'attività con numero di persone superiore a 150, il numero delle uscite, che dal locale adducano in luogo sicuro all'esterno, saranno non inferiori a 3; queste saranno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.

Nella fattispecie in esame, l'attività sarà dotata di n. 4 uscite.

I vani d'ingresso saranno computati come moduli d'esodo in quanto le porte saranno apribili nel verso dell'esodo.

Tutte le porte d'uscita saranno dotate di sistemi di apertura a semplice spinta.

4.3.3 Larghezza delle vie d'uscita

La larghezza di ogni singola uscita sarà multipla del modulo d'uscita e mai inferiore ai due moduli, ovvero 1.20 mt.

Il calcolo delle larghezze complessive di esodo sarà determinato tra il massimo affollamento ipotizzato al punto 4.1 della presente e la relativa capacità di deflusso determinata al punto 4.2 della presente, ovvero

AFFOLLAMENTO IN PROGETTO: 172 persone

CAPACITA' DI DEFLUSSO: 50

LARGHEZZA DI ESODO: $172 : 50 = 3,44 = 4$ MODULI MINIMI

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, il numero ammissibile di moduli d'esodo in progetto sarà nettamente inferiore a quanto previsto, in particolare l'esodo dell'attività sarà caratterizzato da n. 4 uscite per numero 8 moduli complessivi.

4.3.4 Lunghezza delle vie di uscita

Essendo il locale al chiuso con la scena integrata nella sala, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, sarà mai superiore a 50 m ridotti del 20% (in conformità a quanto previsto al punto 5.3 della Norma), pari a 40 metri.

In particolare i percorsi interni dell'attività presenteranno distanza massima pari a 23 mt.

Tali percorsi interni al locale di pubblico spettacolo, fino alle uscite dallo stesso, sono calcolati in linea diretta, non considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento che garantiscano l'intera copertura della sala ai fini dell'esodo, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) da ciascuno dei predetti punti saranno garantiti percorsi alternativi; considerando tali quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento, formino un angolo maggiore di 45 gradi;

- b) qualora per esigenze funzionali non a priori prevedibili la condizione di cui alla precedente lettera a) non possa essere rispettata, la lunghezza del percorso misurata fino al punto dove c'è disponibilità di percorso alternativo, sarà limitata a 15 m.

4.4 Porte

Il sistema di chiusura delle porte sarà realizzato con maniglioni antipanico, installati su ciascuna anta, che consentono l'apertura delle porte con semplice spinta esercitata dal pubblico su una delle ante.

Le barre di comando saranno applicate orizzontalmente a 0.90 m dal suolo su ciascuna delle porte.

Sulle porte di uscita saranno installati cartelli con la scritta USCITA DI SICUREZZA - APERTURA A SPINTA - ad un'altezza non inferiore a 2 m dal suolo.

4.5 Scale

4.5.1 Generalità

L'attività non presenterà sistemi di esodo che adducono su scale di emergenza in quanto l'attività sarà ubicata al piano terra, ed i gradini presenti nella sala consentiranno la comunicazione orizzontale tra la sala ed il palcoscenico non saranno caratterizzate da proprie strutture portanti.

4.5.2 Gradini, rampe, pianerottoli

I gradini presenti all'interno della sala saranno a pianta rettangolare ed avranno pedate ed alzate costanti, rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e 18 cm (alzata).

Le rampe non avranno mai meno di 3 gradini e non più di 15 gradini. Tali rampe avranno una larghezza maggiore di 1.20 mt.

Non saranno presenti alcune sporgenze nelle pareti delle scale per un'altezza di mt 2 dal piano di calpestio ed i corrimano non sporgeranno più di 8 cm e le estremità saranno arrotondate verso il basso o rientrate con raccordo verso le pareti stesse.

4.5.3 Ventilazione

Non pertinente in quanto non saranno previsti vani scala per le operazioni di esodo.

4.5.4 Scale di sicurezza esterne

Non pertinente.

4.6 Ascensori – Scale Mobili

Non pertinente.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA

5.1 Disposizioni generali

La scena dovrà contenere unicamente gli scenari, eventuali spezzati e attrezzature per gli spettacoli del giorno che dovranno essere tutti collocati in modo tale da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio.

Nessun deposito comunicherà con la scena e con le aree riservate al pubblico.

I camerini ed i locali riservati al personale che occuperà la scena non comunicheranno direttamente con il palcoscenico.

Nella scena l'uso di fiamme libere, di spari con armi e rappresentazione di fuochi d'artificio non potrà essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi e dovrà sempre essere oggetto di valutazione da parte delle autorità competenti.

E' vietato fumare nella scena e nelle sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche.

Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere rimossi prima di qualsiasi rappresentazione e comunque al termine dei lavori.

5.2 Scena separata dalla sala

Non pertinente.

5.3 Scena integrata nella sala

L'affollamento generale valutato al precedente punto 4.1 della presente, tiene conto sia del pubblico che degli occupanti nella scena.

La lunghezza massima delle vie d'uscita viene ridotta del 20%.

Il numero di uscite dalla sala e quelle che immetteranno all'esterno non risulterà mai inferiore a tre con larghezze mai inferiori a 1.20 metri ciascuna.

La distanza dalla scena e lo spazio riservato al pubblico sarà distante almeno 2 metri.

Tutti gli scenari saranno di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

La sala sarà dotata di un sistema di evacuazione fumi azionato dall'impianto di rivelazione ed allarme incendio mediante servomotori che consentiranno l'apertura degli infissi presenti sulla parete longitudinale che risulta attestata verso l'esterno.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE DI PROIEZIONE

Non pertinente.

TITOLO VII – CIRCHI, PARCHI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Non pertinente.

TITOLO VIII – TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI

Non pertinente.

TITOLO IX – LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO

Non pertinente.

TITOLO X – LOCALI MULTIUSO

Non pertinente.

TITOLO XI – LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE

Non pertinente.

TITOLO XII – AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

12.1 Classificazione

Le aree ed impianti a rischio specifico presenti nell'attività sono riconducibili esclusivamente ad un locale deposito ed impianti tecnologici.

12.2 Depositi

Tale ambiente sarà destinato alla conservazione di materiali occorrenti all'esercizio dell'attività o servizi amministrativi.

Il locale sarà realizzato con strutture portanti e separanti R-EI 60 e sarà areato naturalmente con apertura protetta da grigliato metallico di superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta, avrà accesso dall'esterno e la comunicazione con l'attività avverrà mediante porta resistente al fuoco almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura.

12.3 Impianti tecnologici

12.3.1 Impianti di produzione calore

Gli impianti per la produzione di calore non saranno alimentati da combustibili di tipo solido, liquido e gassoso, in quanto le alimentazioni energetiche saranno esclusivamente di tipologia elettrica.

12.3.2 Impianti di condizionamento e ventilazione

Impianti centralizzati

L'attività verrà gestita da un sistema di condizionamento tipo VRF (a flusso di refrigerante variabile) alimentato da unità motocondensante in pompa di calore posizionata/e all'esterno del fabbricato. I corpi terminali saranno del tipo a cassetta a quattro vie e canalizzabili ad alta prevalenza. Il fluido refrigerante sarà del tipo R-410A non infiammabile né tossico.

Non saranno impiegate apparecchiature a fiamma libera.

L'impianto di ventilazione meccanica sarà costituito da un'unità di trattamento aria (UTA) dotata di una sezione per il recupero del calore ed una batteria ad espansione diretta alimentata anch'essa da una motocondensante in pompa di calore posizionata all'esterno del fabbricato.

Nel locale tecnico ove sarà posizionata l'unità di trattamento aria non sarà presente alcun impianto di produzione calore.

Condotte

Le condotte saranno realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo saranno realizzate con materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

Le condotte non attraverseranno:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

Qualora per esigenze funzionali le condotte attraversassero strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte stesse sarà installata, in corrispondenza degli attraversamenti, una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte sarà sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

Dispositivi di controllo

L'impianto di condizionamento sarà dotato di un dispositivo di comando automatico, installato sulle canalizzazioni gestito dal sistema IRAI, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

L'intervento dei dispositivi, non consentirà la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

In ogni caso l'intervento dei dispositivi di sicurezza, sia manuali che automatici, non consentirà la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

Caratteristiche impianto di condizionamento:

- potenza frigorifera: 85,00 [kW];

Caratteristiche impianto di ventilazione:

- portata: 5000,00 [mc/h];

TITOLO XIII – IMPIANTI ELETTRICI

13.1 Generalità

Gli impianti del locale di pubblico spettacolo saranno realizzati in conformità alla normativa vigente.

In particolare ai fini della prevenzione degli incendi saranno adottate le seguenti precauzioni:

- non costituiranno causa primaria di incendio o di esplosione;
- non forniranno alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura è compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- saranno suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema;
- disporranno di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e nei quali saranno riportate chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi di utenza disporranno di impianti di sicurezza:

- illuminazione;
- allarme;
- rivelazione;
- impianti di estinzione degli incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui alla normativa vigente, mediante la presentazione del certificato di conformità, rilasciato dall'impresa esecutrice dei lavori e, del collaudo tecnico

dell'impianto rilasciato da un tecnico abilitato.

13.2 Impianti elettrici di sicurezza

Sarà realizzato un impianto elettrico di sicurezza, avente come alimentazione primaria un gruppo di accumulatori. Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà di tipo automatico, tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'alimentazione di sicurezza sarà automatica ad interruzione breve (inferiore a 0.5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza consentirà lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario.

L'autonomia minima non sarà inferiore a:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora.

L'impianto di illuminazione di sicurezza sarà in grado di assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Saranno installate anche delle singole lampade con alimentazione autonoma in grado di assicurare il funzionamento della lampada stessa per almeno 1 ora.

13.3 Quadri elettrici generali

Il quadro elettrico generale sarà ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalato e protetto dall'incendio.

TITOLO XIV – SISTEMA DI ALLARME

L'attività sarà munita di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

Il comando di attivazione del sistema di allarme sarà ubicato in un luogo continuamente presidiato.

TITOLO XV – MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

15.1 Generalità

Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi dovranno essere realizzati a regola d'arte e in conformità a quanto di seguito indicato.

15.2 Estintori

L'attività sarà dotata di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori saranno di tipo omologato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. del 7.01.2005 (G.U. n. 28 del 4.02.2005) e successive modificazioni.

Saranno distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, in posizione facilmente accessibile, visibile e si troveranno:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Appositi cartelli segnalatori ne faciliteranno l'individuazione, anche a distanza.

Gli estintori saranno disposti nella misura maggiore di 1 elemento ogni 200 mq di pavimento con un minimo di 1 estintore per piano avente almeno capacità estinguente pari a 13-89B-C, e le aree ed impianti a rischio specifico saranno dotati di elementi idonei, in particolare:

- superficie di piano 570 mq
- estintori minimi 3
- estintori in progetto 8

Si precisa che saranno installati in aggiunta n. 2 estintori ad anidride carbonica.

15.3 Impianti idrici antincendio

Non pertinente

TITOLO XVI – IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI

In considerazione dei potenziali rischi di incendio è rilevata la necessità di installare un impianto di rivelazione di incendio; questo è progettato e realizzato a regola d'arte, in conformità alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 26.1.1993, e quindi alle norme UNI 9795.

Caratteristiche tecniche:

- la segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati determinerà una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale sarà ubicata in ambiente sempre presidiato (portineria);
- l'impianto consentirà l'azionamento automatico dei dispositivi di allarmi posti nell'attività entro i seguenti tempi:
 - a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
 - b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto;

Lungo le vie di esodo e in luoghi presidiati, saranno installati dei dispositivi manuali di attivazione del sistema di allarme; questi saranno installati sottovetro in contenitore ben segnalato.

Sarà altresì installato un martelletto per permettere l'agevole rottura del vetro di protezione del pulsante di attivazione manuale del sistema di allarme.

TITOLO XVII – IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI

Verrà installata cartellonistica di emergenza conforme al D.Lgs. n. 81/2008, avente il seguente scopo:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza, o ai mezzi di soccorso o salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di sicurezza;

Sarà segnalato l'interruttore di emergenza atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

Saranno apposti cartelli indicanti:

- le uscite di sicurezza dei locali;
- la posizione dei pulsanti dei punti manuale di allarme;
- la posizione degli estintori a servizio dell'attività.

Verranno installati cartelli di:

- divieto;
- avvertimento;
- prescrizione;
- salvataggio o di soccorso;
- informazione in tutti i posti interni o esterni all'attività, nei quali è ritenuta opportuna la loro installazione.

Sarà opportunamente segnalata la posizione e la funzione degli Spazi Calmi.

Saranno installati in particolare i seguenti cartelli:

- divieto di usare fiamme libere;
- divieto di depositare sostanze infiammabili o combustibili;
- divieto di eseguire riparazioni o prove motori;
- divieto di parcheggiare veicoli con perdite anormali di carburante o lubrificante;
- divieto di fumare.

TITOLO XVIII – GESTIONE DELLA SICUREZZA

18.1 Generalità

Il responsabile dell'attività provvederà affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- a) i sistemi di vie di uscita vengano tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione venga controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- c) vengano mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
- d) vengano mantenuti costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- e) vengano mantenuti costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- f) vengano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- g) venga fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto é previsto per motivi di sicurezza;
- h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti vengano disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità;

18.2 Chiamata dei servizi di soccorso

La procedura di chiamata dei servizi di soccorso sarà indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile.

In prossimità dei telefoni pubblici, il numero dei vigili del fuoco (115) sarà esposto bene in vista.

18.3 Informazione e formazione del personale

Il responsabile dell'attività provvederà affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché ad azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni saranno chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale sarà chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

In caso di incendio, il personale sarà tenuto a svolgere le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti del locale di pubblico spettacolo.

18.4 Istruzioni di sicurezza

All'ingresso della struttura saranno esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibile;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;

Saranno esposte delle planimetrie d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo.

18.5 Piano di sicurezza antincendio

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio saranno pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;

- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento del personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

18.6 Registro della sicurezza antincendio

Il responsabile dell'attività o personale da lui incaricato, provvederà a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali sia richiesto il requisito di resistenza al fuoco;

Sarà inoltre oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornito al personale. Tale registro sarà tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.

Sarà predisposto un registro dei controlli periodici, dove verranno annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione.

Tale registro sarà mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.